

Studio legale Avv. Nino Ruscitti  
Viale Roosevelt n. 14 – 67039 Sulmona  
Tel. 0864/34824 – Fax 0864/207631  
PEC: avvninoruscitti@cnfpec.it

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – Sede DI ROMA**

Ricorso con istanza cautelare

Per: prof.ssa **PAOLUCCI ROMINA** nata a L'Aquila il 02.03.1978 e residente a L'Aquila in Via La Costa – Bagno n. 10, cf. PLCRMN78C42A345A, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce del presente atto dall'Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona (cf. RSCNNI74H18G878Z) ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Lazio -Roma (fax 0864/207631 – pec:avvninoruscitti@cnfpec.it)

-ricorrente-

Contro: **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*;  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Direttore Generale *pro tempore*;  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO** in persona del Direttore Generale *pro tempore*  
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati *ope legis* presso la sede della stessa in Via dei Portoghesi n. 12 a Roma

-resistenti-

E nei confronti di: prof. **ROPAGHETTI SERGIO** residente in Via Rosati n. 65 a Corropoli (TE)

-controinteressato-

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- 1)** della graduatoria definitiva del Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, IV Serie Speciale n. 14, relativa alla classe di concorso A040 "Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" per la regione Abruzzo, così come ripubblicata con D.D.G. U.S.R. Lazio n. 825 del 31.07.2019, a seguito di rettifica della precedente graduatoria pubblicata con D.D.G. n.

456 U.S.R. Lazio dell' 08.07.2019, nella parte in cui non è valutato in capo alla ricorrente, ancorchè allegato in domanda, l'ulteriore punteggio di punti 19 previsto al punto **A.1.2** della *"Tabella A – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 – Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 33 del 09.02.2018"*, **per aver conseguito l'abilitazione, a seguito di frequenza presso l'Università degli Studi di L'Aquila dello specifico Tirocinio Formativo Attivo, in data 22.07.2013;**

- 2) di ogni altro atto consequenziale, ancorchè allo stato di estremi non conosciuti

#### **E PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO**

- 3) in capo alla ricorrente a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di **punti 19, previsto al punto A.1.2** della *"Tabella A – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 – Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 33 del 09.02.2018"*, per aver conseguito in data 22.07.2013 l'abilitazione per la classe di concorso A040 *"Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche"*, a seguito di frequenza presso l'Università degli Studi di L'Aquila dello specifico Tirocinio Formativo Attivo e di veder in tal senso rettificata la graduatoria definitiva di merito del Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, IV Serie Speciale n. 14, relativa alla classe di concorso A040 *"Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche"* **per la regione Abruzzo,**

così come ripubblicata con D.D.G. n. 825 del 31.07.2019, **con l'attribuzione complessiva di punti 71,6 (ossia 52,6 già attribuiti oltre ai 19 punti ambiti con il presente ricorso).**

#### PREMESSA

La ricorrente ha partecipato al Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado che il M.I.U.R. ha bandito giusta Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018.

In particolare la prof.ssa Romina Paolucci ha partecipato alla procedura per la regione Abruzzo (gestita dall'U.S.R. Lazio) e per la disciplina di Scuola Secondaria di II grado di *"Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche"* (classe di concorso A040).

La stessa docente ha conseguito lo specifico Tirocinio Formativo Attivo in data 22.07.2013 presso l'Università degli Studi di L'Aquila: **lo stesso titolo è stato analiticamente descritto e dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.**

Orbene, malgrado la formulazione letterale della *"Tabella A"*, al punto A.1.2., militasse esplicitamente per la valutabilità del suddetto titolo, con il riconoscimento ***"in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1."*** di **ulteriori 19 punti** per *"l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami"*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha offerto una lettura inopinatamente restrittiva di detta Tabella, **negando ogni ulteriore valutabilità al titolo abilitativo allegato dalla prof.ssa Romina Paolucci.**

Dopo la redazione della graduatoria, pubblicata con D.D.G. dell'U.S.R. Lazio n. 456 dell'08.07.2019, malgrado le rimostranze della ricorrente inviate via pec in data 30.07.2019 e la richiesta di rettifica della graduatoria, l'Amministrazione con la pubblicazione della graduatoria impugnata ha mantenuto ferma la propria valutazione escludente non provvedendo a redigere la graduatoria definitiva operando la doverosa valutazione del titolo predetto.

Così in data 31.07.2019, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Lazio, veniva resa nota la graduatoria definitiva rettificata con cui alla ricorrente detto punteggio non era valutato in via ulteriore.

In considerazione del punteggio attribuibile al titolo allegato, l'interesse alla corretta valutazione dello stesso titolo è massima, atteso che la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 71,6 (52,6 +19) collocandosi in una migliore posizione che le consentirebbe di ottenere l'individuazione ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in una sede di servizio migliore di quella che, in ragione del mancato riconoscimento del punteggio, le è stata attribuita.

#### DIRITTO

**1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A (Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità) ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE N. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 REGOLAMENTO CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 33 DEL 09.02.2018 – OMESSA OD INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA - OMESSA MOTIVAZIONE.**

La migliore e più piana lettura della disposizione che l'Amministrazione scolastica omette di applicare non milita affatto per la conclusione escludente cui, invece, è giunta.

Recita, infatti, il punto A.1.2. della Tabella in questione testualmente quanto segue: ***“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal***

***decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori.....punti 19".***

Il successivo capoverso del punto A.1.2 della menzionata Tabella A specifica ulteriormente: ***"Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale".***

\*\*\*

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso in questione (presentata telematicamente in data 25.03.2018 prot. n. 79504) di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione al Tirocinio Formativo Attivo presso l'Università degli studi di L'Aquila conseguendo il relativo titolo in data 22.07.2013.

La medesima prof.ssa Paolucci ha ribadito la mancata ulteriore valutazione del suddetto titolo, ai sensi del punto A.1.2 della Tabella A, con istanza di rettifica della graduatoria inviata via pec all'USR Lazio in data 30.07.2019, chiedendo l'attribuzione di ulteriori 19 punti, **ma tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro e seguito con la successiva pubblicazione definitiva della graduatoria del concorso**

Orbene la disposizione in questione non serve ad altro, se ben letta, che a chiarire che allorquando il candidato allegghi il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (proprio come il Tirocinio Formativo Attivo bandito dalle Università) l'Amministrazione non possa fornire alcuna ulteriore interpretazione che contrasti con il disposto della suddetta Tabella A.

Una differente interpretazione, tesa ad escludere *in nuce* tale titolo di abilitazione all'insegnamento, non pare costituire affatto esatta applicazione della Tabella.

Parimenti, **appare del tutto immotivato e frutto di una istruttoria chiaramente insufficiente** il provvedimento escludente impugnato che non può farsi ricondurre alla Tabella in esame.

\*\*\*\*

Orbene, come si evince dal bando di concorso per ammissione al Tirocinio Formativo Attivo al quale ha partecipato la ricorrente presso l'Università di L'Aquila, la procedura in questione concerneva (art. 1) una *“selezione per l'accesso ai corsi di TFA, istituiti presso questa Università e finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, del DM del 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011”*, con un numero di posto stabilito (per la classe A035 – *“Elettrotecnica ed Applicazioni”* n. 25 posti) e quali prove preselettive erano previste 1) una prova di ammissione consistente in un test preliminare, predisposto dal M.I.U.R. e di identico contenuto su tutto il territorio nazionale; 2) una prova scritta nonché 3) una prova orale (art. 5). A connotare la suddetta procedura, infine, vale la pena evidenziare che i titoli valutabili erano dettagliatamente indicati nell'Allegato 2 al Bando.

\*\*\*\*

**2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO A.4. DELLA TABELLA A (Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni grado, ivi compresi gli gli insegnamenti di strumento Musicale nella scuola secondaria di I e II grado e di tecnologie musicali nei Licei Musicali) ALLEGATA AL D.M. N. 374/2017 COSI' COME RICHIAMATA NELLA F.A.Q. M.I.U.R. N.04 PER IL CONCORSO DOCENTI 2018.**

Invero alcun dubbio può sussistere che il Tirocinio Formativo Attivo frequentato dalla ricorrente, e dichiarato nella domanda per la partecipazione al concorso in questione, debba essere valutato con l'attribuzione nel punteggio finale dell'ulteriore *bonus* di punti 19 previsto dalla Tabella A.

Come noto il titolo d'accesso alla procedura concorsuale in questione è l'abilitazione all'insegnamento e/o la specializzazione sul sostegno, valutate secondo quanto disposto nella Tabella di valutazione dei titoli, allegata al D.M. n. 995/2017, Sezione A – "*Punteggio per il titolo di accesso alla procedura*" – punti A.1.1. ed A.1.2. (posti comune ) e punti A.2.1. ed A.2.2 (posti di sostegno).

Il titolo di accesso alla procedura, sempre in base alla menzionata Tabella A, poteva essere valutato al massimo 34 punti, così suddivisi:

- **Punteggio per il voto d'esame** dell'abilitazione/specializzazione - max 15 punti;
- **Punteggio aggiuntivo**, se l'abilitazione /specializzazione è stata conseguita tramite procedure selettive – punti 19.

\*\*\*

Orbene in relazione all'attribuzione alla ricorrente del cd. "*Punteggio aggiuntivo*", che costituisce l'oggetto del presente giudizio, va ancora rilevato che lo stesso è valutato ai sensi del punto A.1.2. e del punto A.2.2. della Tabella A, secondo cui ai percorsi di abilitazione conseguiti tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami è attribuito un punteggio aggiuntivo, che si somma a quello scaturente dal voto di abilitazione, pari a 19 punti.

Il suddetto punteggio, in caso di più abilitazioni conseguite con un unico percorso (ad esempio abilitazione per un ambito disciplinare) è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

La Tabella menzionata non specifica quali sono i percorsi di abilitazione/specializzazione, tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, che danno diritto al punteggio.

Tuttavia è stato lo stesso M.I.U.R., con la F.A.Q. ministeriale n. 04, a fornire un preciso riferimento, rinviando alla Tabella A allegata al D.M. n. 374/2017.

Viene infatti precisato nella suddetta **F.A.Q n. 04**:

*"D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2. e A.3.2)*

***R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374".***

\*\*\*\*

La Tabella A allegata al DM n. 374/2017, dunque, indica i titoli di abilitazione/specializzazione, conseguiti tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, che danno diritto ai 19 punti ambiti dalla ricorrente e che sono:

- specifica selezione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);
- corso di durata biennale presso le istituzioni AFAM (Bifordoc e Cobaslid) ivi compresi i corsi attivati con D.M. 137/2007, nonché per le abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/998, conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica (che deve essere stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria);
- **percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e dell'art. 3, comma 3, del DM n. 249/2010 (laddove il MIUR, con la F.A.Q. n. 03, ha pure chiarito che l'art. 3, comma 3 del DM 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche, mentre l'art. 15, comma 1 e 17 del D.M. n. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi T.F.A. ordinari).**
- laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo primaria ed infanzia);
- percorso estero riconosciuto dal MIUR.

E' evidente dunque che la determinazione dell'U.S.R. Lazio di non valutare, ai sensi della Tabella in questione, il titolo abilitativo conseguito in un corso di Tirocinio Formativo Attivo e dichiarato dalla



ricorrente, **si pone chiaramente in contrasto con l'interpretazione che lo stesso M.I.U.R. ha inteso fornire al punto della Tabella A che disciplina il punteggio aggiuntivo.** Ne deriva, con ogni evidenza, l'illegittimità della determinazione escludente oggi impugnata.

\*\*\*\*

**3) VIOLAZIONE ART. 35, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E DEL CRITERIO MERITOCRATIVO NELLE ASSUNZIONI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA -INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Laddove mai interpretabili nel senso voluto dall'Amministrazione (ossia che non risulti valutabile, al fine del conseguimento del punteggio aggiuntivo, lo specifico titolo abilitativo conseguito al termine di un Tirocinio Formativo Attivo) sarebbero le stesse disposizioni di cui alla Tabella A a risultare illegittime.

Tale disposizione si porrebbe, infatti, in chiaro contrasto con il principio meritocratico di accesso alle dipendenze del M.I.U.R. e con l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 il quale dispone che *“le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: .....b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Ed infatti, escludendo la valutazione del titolo abilitativo conseguito al termine di un Tirocinio Formativo Attivo, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, si preclude alla Commissione di individuare i docenti più meritevoli.

Il criterio meritocratico, come noto, informa le assunzioni alle dipendenze della P.A. e nel caso del M.I.U.R. ha trovato puntuale ed espressa configurazione nell'insegnamento reso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, sicchè - lo si ripete - per mostrarne applicazione l'Amministrazione deve predisporre parametri valutativi in grado di consentire alla Commissione l'individuazione dei

più meritevoli ed il fondamento dell'anzianità di servizio (e delle pregresse esperienze specifiche) nei concorsi pubblici è anch'esso ben fermo e chiaro in giurisprudenza (Cassazione 07 luglio 2008 n. 18584) con riferimento al miglior apporto lavorativo che deriva dall'esperienza del prestatore di lavoro.

Si pone, quindi, nel solco dell'irragionevolezza e dell'ingiustizia manifesta il trattamento riservato alla mancata valutazione ai fini del punteggio aggiuntivo del titolo abilitativo conseguito all'esito di un Tirocinio Formativo Obbligatorio.

### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nelle more si impone l'adozione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire i gravissimi pregiudizi derivanti dalla peggior collocazione in graduatoria: la corretta valutazione del titolo allegato e conseguito a seguito della frequenza, nonchè l'ulteriore attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti, consentirebbe alla stessa di vedersi attribuito il punteggio complessivo di punti 71,6 (52,6 +19) e l'attribuzione di una sede di servizio in provincia di Pescara ( e non già in quella ottenuta ad Ortona in provincia di Chieti difficilmente raggiungibile dalla propria residenza).

Il punteggio complessivo che andrebbe ad ottenere (71,6), attribuibile alla stessa in base ai titoli posseduti, **porrebbe in condizione la ricorrente di poter scegliere una delle sedi disponibili in provincia di Pescara evitando così, nelle more del presente giudizio, gli oneri ed i disagi di un trasferimento.**

\*\*\*

Pertanto, per quanto sopra esposta, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le T.A.R. adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) **IN VIA CAUTELARE:** sospendere i provvedimenti impugnati, adottando eventualmente ogni ulteriore ed idonea misura cautelare volta ad assicurare gli effetti della decisione di merito;

- 2) **NEL MERITO:** annullare gli atti impugnati riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 19 nella graduatoria finale del concorso giusta le previsioni del punto A.1.2., della Tabella A, in ragione dell'allegato conseguimento del titolo abilitativo a seguito della frequenza del Tirocinio Formativo Attivo;
- 3) Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

**Ai sensi della vigente normativa fiscale si dichiara che il valore del presente procedimento ha valore INDETERMINATO e che si verte in materia di pubblico impiego. Pertanto il C.U. versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa ammonta ad euro 325,00**

IN VIA ISTRUTTORIA: si producono i seguenti atti e documenti come da specifico indice all'atto del deposito del ricorso in Segreteria:

- 1) D.D.G. n. 456 U.S.R. Lazio dell'08.07.2019 ed allegata graduatoria di merito del concorso – classe di concorso A040 (Regione Abruzzo)
- 2) D.D.G. n. 825 U.S.R. Lazio del 31.07.2019 ed allegata graduatoria di merito del concorso – classe di concorso A040 (Regione Abruzzo)
- 3) Decreto del Direttore Generale n. 85 del 01.02.2018;
- 4) Domanda di partecipazione al concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 inviata telematicamente dalla ricorrente, tramite piattaforma Polisweb, in data 25.03.2018 (prot. n. 79504);
- 5) Certificato conseguimento del TFA attivo da parte della ricorrente rilasciato dall'Università degli Studi di L'Aquila in data 22.07.2013;
- 6) Esito esame di abilitazione TFA sostenuto dalla ricorrente in data 22.07.2013;
- 7) Bando di concorso ammissione al TFA (Decreto rettorale n. 814/2012) Università degli Studi di L'Aquila a.s. 2011/2012
- 8) Tabella A – *“Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 – Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 33 del 09.02.2018”;*
- 9) FAQ n. 04 pubblicata dal M.I.U.R.
- 10) Contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il M.I.U.R. in data 04.09.2019;
- 11) Istanza di correzione della graduatoria di merito del concorso (classe di concorso A040) inviata via pec dalla ricorrente in data 30.07.2019 ed avvisi di ricevimento.

Sulmona/Roma li 20 ottobre 2019

(Avv. Nino RUSCITTI)

## **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 3931/2020, nel giudizio R.G.n. 14085/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso.